

## **TI\_GERICHTE 50.1995.19 vom 24. August 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-08-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_50.1995.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.1995.19)

FR: TI\_GERICHTE 50.1995.19 du 24 août 1998

IT: TI\_GERICHTE 50.1995.19 del 24 agosto 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

PAmM essendo direttamente applicabili giusta il rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 Lespr; che procedendo allo stralcio di una causa, il Tribunale cantonale amministrativo è di norma tenuto a pronunciarsi contestualmente sulla suddivisione di spese e ripetibili in funzione dell'esito verosimile dell'impugnativa inoltratagli (RDAT 1984 N. 27); che un simile esame retrospettivo non è necessario se la scomparsa dell'oggetto della lite che da luogo allo stralcio della procedura è dovuta all'attività decisionale svolta in costanza di litispendenza da una delle parti in causa; la parte che con il proprio agire estingue la materia del contendere è infatti considerata soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 3 ad art. 110; STA 10.11.1997 in re V.); che così come si reputa soccombente l'ente pubblico che rinuncia ad un esproprio formale dopo l'apertura della relativa procedura (DTF 122 II 201), nelle cause di espropriazione materiale si deve ritenere perdente il comune che in itinere litis abbandona la misura pianificatoria alla base delle pretese d'indennizzo avanzate dal proprietario interessato (STA 3.2.1998 in re B.); che in concreto lo stralcio della procedura trae origine dall'attribuzione del mapp. \_\_\_\_\_ alla zona edificabile disposta dal comune di \_\_\_\_\_ nell'ambito della modifica del proprio PR approvata dal Consiglio di Stato il 10 giugno scorso; che la rinuncia all'assetto pianificatorio che aveva indotto la CE \_\_\_\_\_ a promuovere la causa di espropriazione materiale comporta soccombenza; che ai fini del presente giudizio non è dunque indispensabile accertare in via pregiudiziale e sommaria il verosimile esito dei gravami presentati dalle parti, poiché gli oneri procedurali - compresi quelli di prima istanza (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 15 ad art. 39) - vanno comunque addossati al comune di \_\_\_\_\_ siccome soccombente a dipendenza della sua decisione di affrancare la part. \_\_\_\_\_ dal vincolo AEP istituito nel 1988; che eventuali ulteriori pretese degli espropriati che dovessero eccedere le congrue ripetibili assegnate in questa sede vanno proposte nei termini ed alle modalità previste dall'art. 7 cpv. 3 e 4 Lespr; visti gli art. 7, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 51 PAmM, dichiara e pronuncia: 1. La causa di espropriazione materiale che la Comunione ereditaria fu \_\_\_\_\_ ha inoltrato il 27 luglio 1989 nei confronti del comune di \_\_\_\_\_ a seguito dell'inclusione del mapp. \_\_\_\_\_ RFD in zona AEP è diventata priva d'oggetto per abbandono del vincolo. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 25 aprile 1995 (no. 16789-137) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata; 1.2. il ricorso 24 maggio 1995 della CE \_\_\_\_\_ e il ricorso 26 maggio 1995 del comune di \_\_\_\_\_ sono stralciati dai ruoli. 2. Le tasse di giudizio di fr. 5'500.- sono poste a carico del comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, con l'ulteriore obbligo di rifondere alla CE \_\_\_\_\_ fr. 30'000.- a titolo di  
ripetibili di entrambe le istanze.. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale  
amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.